

mediante un'intensa collaborazione con la Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati, ogni attività necessaria per la realizzazione di un *software* idoneo alla tenuta del registro con modalità informatiche, così come prescritto dall'art. 3 del citato decreto.

Dal mese di luglio 2016 l'albo è pienamente operativo. Esso consente l'invio telematico delle domande di iscrizione e, una volta che i dati immessi nel sistema dal richiedente sono stati controllati e validati dall'amministrazione, il popolamento automatico dell'albo.

Alla data odierna si è perfezionata l'iscrizione di oltre 700 professionisti.

C. Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Con D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (pubblicato sulla G.U. del 27 gennaio 2015), è stato emanato il “*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto –legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*”.

Il suddetto regolamento ha previsto una molteplicità di incombenze gravanti sulla Direzione generale della giustizia civile.

In particolare, l'art. 3, comma 5, ha previsto che “*la gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva*”.

Peraltro, in assenza del personale informatico, dal 15 luglio 2015 il Registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento è stato costituito e gestito in forma cartacea, prevedendosi che le domande vengano inviate a mezzo di posta elettronica certificata.

Il Registro è pubblicato sul sito *internet* del Ministero.

D. Registro dei gestori della vendita telematica

In data 24 marzo 2015 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, contenente il “*Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di civile*”.

L’art. 3 del decreto citato, in particolare, prevede che la gestione del registro avvenga con modalità informatiche.

Tali disposizioni, a mente dell’art. 28 del decreto, sono applicabili decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, ovvero dall’8 marzo 2016.

Dovendosi dare pieno compimento alla normativa in oggetto, la Direzione generale della giustizia civile ha partecipato a un tavolo di lavoro istituito dalla Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati al fine di implementare, tra l’altro, un sistema informatico che assicuri la rapida elaborazione dei dati connessi alla tenuta del registro (gestione delle domande di iscrizione, delle comunicazioni attinenti alle vicende modificative dei requisiti, dei provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione) e consenta, altresì, l’utilizzo dei dati per finalità statistica e ispettiva. I lavori del tavolo tecnico si possono ritenere ultimati; Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati potrà dunque mettere in linea il portale.

E. Elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile

Con provvedimento del Direttore generale del 24 aprile 2009 è stato istituito l’elenco dei siti *internet* gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti

professionali di cui all'art. 3 del D.M. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui al quinto comma dell'articolo 2.

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell'elenco previsto dall'art. 490, comma 2, del codice di procedura civile (come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. *e*, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80), nonché dall'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80), secondo cui *“il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”*, nonché dall'art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti *internet* destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile), che prevede che *“i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile”*.

Allo stato, a seguito della istituzione dell'elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, si è provveduto nell'arco del 2016 alla iscrizione di n. 10 società (numero più che doppio rispetto all'anno precedente).

Nell'ambito dell'Ufficio II sussiste, altresì, un'area contabile deputata a gestire i fondi per le attività dell'ufficio che comportano spese (concorso notarile; esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; esame cassazionista; pagamento spese di lite).

L'Ufficio II ha provveduto, infine, a fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere professioni; ad esprimere il proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli degli Ordini nazionali o locali.

Vigilanza e controllo sulla tenuta del pubblico registro automobilistico, sulle agenzie del territorio limitatamente alla pubblicità degli atti iscritti o trascritti nei registri immobiliari e sugli istituti vendite giudiziarie

A decorrere dall'entrata in vigore del già citato d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*, l'Ufficio ha acquisito i compiti relativi alle attività di vigilanza e controllo sulla tenuta del Pubblico registro automobilistico, sulle Agenzie del territorio limitatamente alla pubblicità degli atti iscritti o trascritti nei registri immobiliari e sugli Istituti Vendite Giudiziarie (IVG) per l'attività che li riguarda.

Particolarmente impegnativa è risultata l'attività di vigilanza sul funzionamento di tali ultimi istituti (circa 150 IVG diffusi su tutto il territorio nazionale), ex art. 10 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 109. È stato predisposto un nuovo decreto di autorizzazione all'esercizio di IVG, previo esame degli atti delle relative procedure e valutazione comparativa dei requisiti dei vari aspiranti. Si è provveduto su diverse richieste di modifica della sede legale, della composizione societaria, della persona dell'amministratore e della ragione sociale dei concessionari del servizio. A tale ultimo riguardo, si sottolinea che la delicata questione afferente alle richieste di autorizzazione alla trasformazione da ditta individuale o società

di persone a società di capitali, al fine di poter richiedere l'iscrizione nel registro dei gestori della vendita telematica istituito con il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (il cui art. 4, nel definire i requisiti per l'iscrizione nel registro dei gestori delle vendite telematiche, stabilisce che *“Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali ...”*), non ha ancora trovato una definitiva soluzione, dovendosi verificare da parte dell'Ufficio legislativo la possibilità di modificare il disposto dell'art. 4 del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (entrato in vigore nel marzo 2016), con estensione della categoria dei soggetti ammessi all'iscrizione nel registro dei gestori della vendita telematica alle ditte individuali ed alle società di persone.

Anche nell'anno 2016, infine, l'Ufficio ha provveduto, in via d'urgenza e ricorrendone i presupposti, alla predisposizione del decreto a firma del Ministro per la proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 119 del 2016, di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59 (recante *“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”*), e su disposizione del Capo di Gabinetto, sono state avviate le seguenti attività:

- in relazione alla disposizione di cui all'art.1, comma 6, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che disciplini il *“registro dei pegni non possessori”*, si è attivata un'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, fornendo la collaborazione necessaria per l'espressione del concerto sul testo del decreto;
- in relazione alla disposizione di cui all'art. 3, che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un *“registro elettronico delle*

procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi” (comma 1), il quale si compone “*di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato*” (comma 3), sono state avviate le interlocuzioni con la Banca d’Italia, il Ministero dell’economia e finanze e la Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati per la predisposizione del testo del decreto dirigenziale di cui all’art.3, comma 3, lett. b);

- in relazione all’elenco “*dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*” (art. 179-ter disp.att. c.p.c.) e alla disposizione di cui all’art. 5-bis, comma 1, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro della giustizia che disciplini gli obblighi di formazione dei professionisti che provvedono alla vendita dei beni pignorati, nonché il contenuto e le modalità di presentazione delle domande, ha fornito all’ufficio di Gabinetto il contributo per la predisposizione del suddetto decreto;
- in relazione all’art. 5, comma 3, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro della giustizia “*da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze*” per stabilire “*gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all’art. 179-terdisp.att. c.p.c. nonché le modalità di pagamento delle stesse*”, sono state avviate le interlocuzioni con il Ministero delle finanze al fine dell’elaborazione del testo del decreto.

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE**UFFICIO I AFFARI LEGISLATIVI, INTERNAZIONALI E GRAZIE*****Cooperazione internazionale*****Unione europea**

L'anno 2016 ha visto l'Ufficio impegnato nello sviluppo dei risultati positivi ottenuti durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio UE, continuando a lavorare affinché gli obiettivi raggiunti nello stato di avanzamento dei negoziati su importanti proposte di strumenti normativi in materia penale fossero conservati e costituissero il presupposto e la base per la prosecuzione del dibattito. Tra tali strumenti si ricordano le proposte di regolamento dirette all'istituzione di una Procura europea, le tre proposte di direttiva relative al rafforzamento delle garanzie procedurali (presunzione di innocenza, garanzie procedurali nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale, gratuito patrocinio), la proposta di direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale.

A partire dal novembre 2015, l'Ufficio è inoltre impegnato nella partecipazione ai negoziati sulla nuova proposta di direttiva per la fissazione di norme minime in ordine agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche con riferimento alle nuove sostanze psicoattive.

Nel corso del 2016 ha poi avviato la partecipazione ai negoziati riguardanti la nuova proposta di direttiva sulla lotta al terrorismo internazionale (dal mese di gennaio) e le due proposte di decisione inerenti alla firma e alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle

donne e la violenza domestica, Convenzione di *Istanbul* (dal mese di maggio).

Nel 2016 sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE la direttiva relativa al rafforzamento della presunzione di innocenza, la direttiva sulle garanzie procedurali nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale e la direttiva in materia di patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Anche il negoziato sulla direttiva in materia di gratuito patrocinio è giunto a conclusione avendo esaurito la fase di revisione linguistica. La direttiva è attualmente in attesa di pubblicazione.

Lo stato di avanzamento dei lavori degli altri strumenti normativi citati appare complessivamente apprezzabile.

Quanto alla proposta di regolamento sulla Procura europea, sotto la guida delle presidenze olandese e slovacca, si è svolto un intenso lavoro tecnico orientato a ricercare, entro breve, il più ampio consenso possibile sull'intero testo della proposta.

L'Italia ha concentrato il proprio impegno negoziale sull'obiettivo di mantenere un alto livello di ambizione del testo al fine di garantire una Procura efficiente, indipendente e con reali poteri d'indagine, attraverso i quali assicurare investigazioni efficaci pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone indagate.

A tal proposito, si è sostenuta costantemente la linea, già espressa al Consiglio di dicembre 2015, di opposizione all'accordo raggiunto in quella sede sulla prima parte del testo, che è apparsa eccessivamente indebolita e quindi notevolmente al di sotto del livello di ambizione auspicabile.

Al Consiglio GAI del dicembre 2016, pur a fronte del sostegno manifestato nei confronti dell'attuale testo dalla maggior parte degli Stati membri, la

delegazione italiana ha ribadito la propria insoddisfazione per un articolato che non sembra garantire appieno l'indipendenza, l'efficacia e l'effettività dell'azione del futuro Procuratore europeo.

Il negoziato in fase di trilogio sulla proposta di direttiva relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, anche attraverso il diritto penale (PIF), è ripreso sotto la presidenza olandese dopo aver sofferto una fase di stallo, dovuta alla difficoltà di sciogliere alcuni nodi critici, primo tra i quali l'inclusione delle frodi IVA nell'ambito di applicazione dello strumento, fortemente sostenuta dal Parlamento europeo ed avversata dal Consiglio con esclusione di pochi Stati membri tra cui l'Italia.

Tale ripresa ha ricevuto un primo impulso a seguito della sentenza della Corte di Giustizia C-105/14(c.d. "Taricco"), che ha chiarito che le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati costituiscono una risorsa finanziaria dell'Unione, riconoscendo pertanto in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative adeguate, al fine non solo di garantire la riscossione dell'IVA dovuta nei loro rispettivi territori, ma anche di permettere un efficace contrasto di tutti i comportamenti fraudolenti idonei a ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Il dibattito sulla direttiva, riaperto a seguito di tale novità giurisprudenziale, è proseguito in sede tecnica coinvolgendo anche il gruppo di esperti in materia fiscale.

L'Ufficio I ha inoltre avviato una collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire il coordinamento interministeriale delle posizioni espresse nel corso dei negoziati, ferma restando la necessità di difendere la scelta di fondo già più volte ribadita,

volta a favorire l'inclusione, in tutto o in parte, delle frodi IVA nell'ambito di applicazione della futura direttiva PIF.

Negli ultimi mesi del 2016 gli sforzi compiuti in tale direzione hanno consentito di raggiungere un sostanziale accordo che consente l'inclusione, nell'ambito di applicazione dello strumento, delle frodi IVA più gravi, in tal modo risolvendo la questione maggiormente controversa inerente al *dossier*.

A partire dal gennaio 2016 l'Ufficio ha inoltre seguito i negoziati sulla proposta di una nuova direttiva in materia di lotta al terrorismo internazionale.

Nel corso del negoziato, giunto alla conclusione del trilogico con il Parlamento e la Commissione, la nostra delegazione si è fatta promotrice o sostenitrice di proposte volte a rendere più efficace la lotta a tale fenomeno criminoso, prospettando in particolare la necessità di introdurre le seguenti misure: un potenziamento dello scambio di informazioni, anche provenienti dai circuiti penitenziari, nei quali emergono significativi rischi di radicalizzazione; l'incriminazione della condotta di chi viaggia con finalità di terrorismo, non solo quando il viaggio sia diretto verso zone di conflitto ma anche quando abbia luogo tra gli Stati membri dell'Unione o quando si tratti di un viaggio di rientro in patria, sempre con finalità terroristiche; l'introduzione, a livello europeo, di norme sull'oscuramento dei siti *internet* e sulla rimozione dei contenuti e la previsione di obblighi, specifici mezzi investigativi comuni; la criminalizzazione di una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo internazionale, il traffico illecito di beni culturali (quest'ultima proposta presentata congiuntamente alla Francia).

Il testo presentato dalla presidenza olandese al Consiglio UE di marzo 2016 non accoglieva alcuna delle iniziative sopra descritte, inducendo l'Italia ad

esprimere posizione contraria all'adozione dell'articolato, che otteneva comunque dagli Stati membri il consenso necessario alla prosecuzione della procedura legislativa.

Tuttavia il Parlamento europeo, nel luglio 2016, ha poi votato una serie di emendamenti in gran parte corrispondenti alle istanze formulate dall'Italia nel corso del negoziato, conferendo a tale linea un importante riconoscimento conforme anche ai contenuti degli atti di indirizzo del Parlamento italiano.

A novembre 2016, il negoziato con il Parlamento è infine giunto ad un accordo; pertanto si attende la pubblicazione della direttiva per il 2017.

Dal mese di maggio 2016 l'Ufficio ha altresì partecipato ai negoziati sulle due proposte presentate a marzo dalla Commissione e aventi ad oggetto rispettivamente la firma e la conclusione da parte dell'UE della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di *Istanbul*). Le discussioni si sono concentrate principalmente sulla portata dell'adesione dell'UE alla Convenzione di *Istanbul* e sulla distribuzione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri nei settori contemplati dalla Convenzione.

L'Ufficio ha da sempre sostenuto la più ampia adesione dell'UE alla Convenzione per tutte le disposizioni in cui l'Unione abbia una competenza. Tuttavia, la maggioranza delle delegazioni si è espressa a favore di una adesione limitata all'ambito di competenza esclusiva.

Dopo alcune discussioni a livello tecnico e un parere espresso dal Servizio giuridico del Consiglio, la Presidenza slovacca ha presentato una proposta di compromesso estremamente restrittiva, individuando un numero assai limitato di disposizioni ricadenti nella competenza esclusiva. La delegazione italiana ha espresso in merito notevoli perplessità, mostrando

disponibilità a sostenere soluzioni che consentano il raggiungimento di un compromesso, ma senza limitare eccessivamente la portata dell'adesione. Il negoziato pertanto proseguirà nel 2017 sotto Presidenza maltese.

Nel corso del 2016 l'Ufficio I della Direzione generale della giustizia penale ha proseguito nell'attività connessa alle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea nel settore Giustizia e affari interni:

1. Comitato CATS, che coordina l'attività svolta dall'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia;
2. Gruppo di lavoro in materia di "Cooperazione giudiziaria penale", che tratta i temi attinenti al campo della cooperazione giudiziaria in ambito penale tra gli Stati membri;
3. Gruppo di lavoro in materia di "Diritto penale sostanziale", che opera nel campo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di creare uno spazio omogeneo europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

G-7 / G-20

L'impegno dell'Ufficio – anche nella gestione dei limitati fondi per missioni all'estero – è valso a confermare la rappresentanza dell'amministrazione, tramite magistrati esterni, ai lavori condotti nell'ambito del G-7 (Gruppo "Roma-Lione" e sottogruppo CLASG – *Criminal legal activities sub-group*) e all'attività legata al G-20, in particolare in materia di corruzione.

Consiglio d'Europa

L'Ufficio ha seguito, attraverso la partecipazione di magistrati esterni, i lavori del Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che coordina

l'intera attività del Consiglio d'Europa in materia penale e penitenziaria, e del Comitato sulla criminalità informatica (TC-Y).

Per quanto riguarda le attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (c.d. GRECO), che ha lo scopo di assicurare e monitorare l'applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione nel settore penale, l'Ufficio ha seguito le attività inerenti all'adeguamento dell'Italia alle raccomandazioni formulate nel corso del III ciclo di valutazione, nonché gli impegni legati al IV ciclo di valutazione. Questi ultimi sono sfociati nella redazione ed approvazione del *Report* di valutazione del IV ciclo, discusso durante la riunione plenaria del 17-21 ottobre 2016, mentre la sessione plenaria di dicembre 2016 ha visto l'approvazione del secondo *Compliance Report* del terzo ciclo.

L'Ufficio ha supportato il Direttore generale della giustizia penale per le attività svolte da quest'ultimo nella sua qualità di Capo della delegazione italiana presso il Gruppo e di coordinatore delle attività internazionali in materia di corruzione, curando i costanti rapporti con il Segretariato GRECO e con gli altri componenti la delegazione, partecipando alla redazione, collazione e trasmissione al Segretariato dei contributi per la redazione del *Report*, monitorando le attività normative rilevanti ai fini dell'attuazione delle raccomandazioni e fornendo le pertinenti note informative. In tale contesto, ha altresì partecipato attivamente all'organizzazione della “*on site visit*” che si è svolta dal 25 al 29 aprile 2016 e all'accoglienza del *team* di valutazione del GRECO (c.d. GET), composto da quattro valutatori provenienti da diversi Stati parte della Convenzione e da due rappresentanti del Segretariato. Il GET durante tale visita ha incontrato numerosi rappresentanti delle diverse istituzioni nazionali interessate dai due temi oggetto del ciclo di valutazione (prevenzione della corruzione rispettivamente dei membri del Parlamento e

della magistratura). Si sono svolti in particolare incontri con alcuni dei più alti rappresentanti delle istituzioni coinvolte, quali il Parlamento, il Consiglio Superiore della Magistratura, le magistrature ordinaria, amministrativa e tributaria, l'ANAC. Il Direttore generale ha garantito la partecipazione alle sessioni plenarie del Gruppo, esponendo in quella sede i progressi compiuti dall'Italia nei settori della prevenzione e repressione della corruzione. Ha infine discusso durante la sessione plenaria di ottobre il *Report* di valutazione del IV ciclo, con la collaborazione di una delegazione composta altresì da un consigliere parlamentare, un magistrato del CSM, un consigliere ANAC e un funzionario dell'Ufficio I, e durante la sessione plenaria di dicembre il secondo *Compliance Report* del terzo ciclo di valutazione.

O.C.S.E.

Nel corso del 2016 è proseguita attivamente, seppure attraverso magistrati esterni all'Ufficio, la partecipazione al Gruppo di lavoro sulla corruzione (WGB), che ha come mandato la promozione e il monitoraggio dell'applicazione dell'omonima Convenzione OCSE per il contrasto alla corruzione nelle transazioni economiche internazionali.

In tale contesto, l'Ufficio ha curato le attività di monitoraggio e raccolta dei dati sui procedimenti penali in materia di corruzione internazionale al fine di rispondere alle richieste di dati statistici rivolte all'Italia dallo stesso WGB.

Ha altresì garantito supporto al Direttore generale della giustizia penale per il coordinamento delle attività internazionali in materia di corruzione.

A seguito del rapporto di *follow up*, relativo alla valutazione di Fase III sull'Italia approvato nel marzo 2014, durante il 2016 si è nuovamente riferito al Gruppo di lavoro in merito ai seguiti offerti alle raccomandazioni

rivolte dal WGB in materia di attuazione della Convenzione e segnatamente alla raccomandazione inerente alla disciplina della prescrizione.

In tale contesto si è provveduto ad informare il WGB anche dello stato dell'*iter* normativo del disegno di legge as. 2067 “*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena*”, che reca, tra l’altro, una riforma sistematica dell’istituto della prescrizione.

Nell’ambito di tale partecipazione, l’Italia ha altresì presieduto la Conferenza ministeriale sul tema della lotta alla corruzione organizzata dal WGB, tenutasi il 16 marzo 2016.

Nazioni Unite

Già dal 2014 l’Ufficio non ha più preso direttamente parte ai lavori della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale (CPCCJ) dell’UNODC, in un quadro di riduzione delle missioni all’estero e di contenimento delle spese relative.

In materia di lotta alla corruzione, dopo la pubblicazione nell’anno 2015 del *Report* sull’Italia relativo all’attuazione della Convenzione ONU in materia UNCAC, che ha riconosciuto – con valutazione positiva – gli sforzi compiuti dal nostro Paese nel settore del contrasto alla corruzione, l’Ufficio ha continuato a monitorare lo stato di implementazione e le azioni necessarie al fine di ottemperare alle raccomandazioni rivolte all’Italia dall’“*Implementation review group*”.

Ha altresì curato i rapporti con la rappresentata italiana presso UNODC al fine di mantenere un aggiornamento costante sulle attività svolte IN relazione all’attuazione della citata Convenzione.

In materia di terrorismo, l'Ufficio ha partecipato tramite un proprio magistrato (punto di contatto per le attività internazionali in materia, come sopra indicato) alle attività del CTED (Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite) e dell'UNODC (un ruolo attivo era stato svolto, in particolare, nel corso della visita effettuata dal CTED a maggio 2015, ai fini della redazione del rapporto di valutazione sulle misure di contrasto al fenomeno poste in essere dall'Italia). Nel rapporto finale il CTED ha espresso valutazioni complessivamente molto positive, sia sulla nostra normativa sia sulle buone prassi investigative e preventive.

Innovazione organizzativa e tecnologica

Nel corso dell'anno 2016, l'Ufficio I ha continuato a svolgere un'attività di rilevazione statistica per la valutazione dell'impatto socio-giuridico di alcune leggi e della consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale, nonché per la predisposizione di relazioni informative.

Tale attività ha riguardato i seguenti monitoraggi previsti dalla legge:

1. interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 legge n. 194 del 1978);
2. patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 294 d.P.R. n. 115 del 2002, T.U. sulle spese di giustizia);
3. raccolta dati per la relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, comma 9, e 131 d.P.R. n. 309 del 1990, T.U. sugli stupefacenti e sostanze psicotrope);
4. beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (art. 2, comma 3, legge n. 109 del 1996, art. 49 d.lgs. n. 159 del 2011);
5. monitoraggio relativo alle misure cautelari personali (art. 15 legge n. 47 del 2015);